

una parte, e il padre, dall'altra) nello stesso stabile condominiale di Via
se pure in appartamenti distinti ed autonomi.

Pertanto, non avrebbe avuto alcuna valida giustificazione il cambiamento di rotta adottato dal primo Giudice che, dopo aver per ben due volte¹ consentito ad entrambi i genitori di permanere nel territorio dello Stato al fine di consentir loro di rimanere uniti alla figlia minore, avrebbe invece ora concesso l'autorizzazione soltanto in favore della madre,² negandola al padre, attuale reclamante, disattendendo per altro anche il parere del Pubblico Ministero e il tenore delle relazioni dei Servizi Sociali.

Ciò posto, ad avviso della Corte, le doglianze del ricorrente hanno fondamento.

Sono pienamente condivisibili le considerazioni, in punto di diritto, formulate dal Tribunale in ordine all'interpretazione dell'art. 31, terzo comma, L. n. 286/98, secondo cui in presenza di "*gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano*", può autorizzarsi l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni normative in tema di soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato.

La norma in esame, invero, va intesa nel senso di riconoscere, in favore del minore, il diritto al mantenimento dei rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con cui il minore stesso ha costruito un rapporto significativo, con la conseguente necessità di valorizzare non solo situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del minore ma, più in generale, qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e/o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, possa derivare al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto.

È stato puntualizzato, poi, dal Supremo Collegio, che, in tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, la valutazione prognostica della sussistenza dei "gravi motivi" connessi con lo sviluppo psicofisico del medesimo non può essere basata esclusivamente sulla valutazione di circostanze riguardanti il richiedente, dovendo, invece, tali elementi essere necessariamente bilanciati con la prognosi sugli effetti derivanti dall'allontanamento del genitore,³ e, in altri termini, che il giudizio di bilanciamento, tra l'interesse del minore e quello di rilievo pubblicistico alla sicurezza nazionale, può essere effettuato solo una volta che sia stata valutata la situazione attuale del minore, verificando se sussista il pericolo di un suo grave disagio psico-fisico derivante dal rimpatrio suo o del familiare, potendosi denegare l'autorizzazione solo nel caso in cui l'interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della

¹ Come confermato nella premessa dello stesso decreto impugnato.

² Cfr. decreto n. 433 cron. del 22/1/20.

³ Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18604 del 30/06/2021.

norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione.⁴

Sulla base delle condivise premesse in diritto, non si appalesano condivisibili le conclusioni tratte nel caso in esame dal primo Giudice, posto che l'impugnata pronuncia di rigetto dell'istanza di autorizzazione ex art. 31, terzo comma, cit., non tutela adeguatamente l'interesse prioritario della minore.

Dall'esame degli atti, invero, emerge che, pur in presenza della sopravvenuta separazione di fatto dei coniugi, genitori della piccola attualmente di soli 7 anni, il padre, [REDACTED], qui reclamante, non si sia in alcun modo sottratto alla funzione genitoriale, continuando ad avere una relazione affettiva ed educativa nei confronti della figlia del tutto regolare e costante.

Tanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali e dalla stessa deposizione resa dalla madre della minore.

Quanto alla prima,⁵ si evidenzia la frequenza degli incontri tra padre e figlia, l'interesse e la volontà di quest'ultima di stare con il padre, la spontaneità degli incontri (neanche regolati in maniera rigida, proprio al fine di assicurarne la libertà di svolgimento), la prossimità abitativa (scelta per consentire alla piccola di assecondare facilmente e con immediatezza il desiderio di incontro con il padre), le difficoltà economiche in cui quest'ultimo versa, che non gli consentono di sostenere in maniera significativa le esigenze di vita della figlia, cui tuttavia sopperisce la madre con i propri mezzi e con l'aiuto di suoi familiari.

Quanto alla madre della minore, la stessa ha confermato queste circostanze che evidenziano l'ottimo rapporto intercorrente tra padre e figlia.

Orbene, è di tutta evidenza come l'allontanamento dal territorio dello Stato del reclamante comporterebbe, per la figlia minore, un indubbio pregiudizio per la sua stabilità psico-fisica, in considerazione sia del legame affettivo intenso e stabile in corso, sia dell'ancora tenera età della piccola.

D'altronde, l'importanza della presenza di entrambi i genitori, nel rapporto genitoriale con la minore, emerge dagli stessi provvedimenti precedenti resi dallo stesso Tribunale, con i quali anche il [REDACTED] era stato autorizzato a permanere nel territorio italiano, a mente dell'art. 31/3 cit., la prima volta per due anni e la seconda per diciotto mesi.

Aggiungasi che, all'indubbio pregiudizio derivabile in capo alla minore dall'allontanamento del padre, non si contrappongono esigenze superiori di carattere pubblicistico, non emergendo, a carico del reclamante, alcun profilo di pericolosità per l'ordine pubblico, trattandosi di soggetto dedito al

⁴ Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021.

⁵ Cfr. relazione del 17/9/20 a firma dell'assistente sociale del

lavoro, se pur saltuario e sebbene non risulti particolarmente integrato nel tessuto sociale della comunità in cui vive, al di fuori dei limitati rapporti familiari, come sopra indicati.

Il decreto impugnato, pertanto, va integralmente riformato con accoglimento dell'istanza di autorizzazione ex art. 31, terzo comma, cit., avanzata da [REDACTED], sebbene la stessa - non è superfluo ribadirlo - abbia natura eccezionale e provvisoria, nell'esclusivo prevalente ed attuale interesse della minore, interesse destinato inevitabilmente a ridimensionarsi con la crescita della stessa e l'acquisizione di maggiore autonomia.

P.Q.M.

La Corte

visto il parere del Procuratore Generale in sede, accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnato decreto ed in accoglimento dell'istanza proposta il 3/3/2020 da [REDACTED], n. 2 (Montenegro) il [REDACTED] autorizza quest'ultimo a permanere sul territorio italiano per anni due, con invito al medesimo di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale in via amministrativa;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al ricorrente, al PM in sede, alla Questura di Bari ed all'Autorità Consolare competente.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte d'Appello, addì 13 ottobre 2021.

Il Presidente est.

Salvatore Grillo